



Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana ai sensi del DGR 987/07 n. PT0003  
Test Center **ECDL** accreditato **CISCO** Local Academy



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER AGRICOLTURA, AMBIENTE, ARTIGIANATO, BENESSERE E INDUSTRIA  
"BARONE C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI "**  
Codice MIUR PTR010008 – Codice Fiscale 80008750475

Prot. 713 /04

## **REGOLAMENTO DEL CONVITTO**

**(Modificato con delibera del Consiglio d’Istituto n.17.7 del 28.02.2019)**

Con D.P.R. 30 settembre 1972, n. 1270, è stato istituito presso l’Istituto Professionale di Stato per Agricoltura –Ambiente-Artigianato-Benessere e Industria “De Franceschi-Pacinotti” di Pistoia sede Via Dalmazia n. 221, il Convitto,il cui funzionamento è regolato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, come segue:

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso la connessa funzione educativa e a quella di ospitalità, il conseguimento dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Infatti, oltre ad essere l’istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta un mezzo particolarmente idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità dell’educando, attraverso l’interazione tra il momento della istruzione scolastica e il momento dell’educazione convittuale.

Il Convitto è, quindi, parte integrante dell’Istituto a cui è annesso a norma dell’art. 20 della legge 20.06.1931, n. 889, e ne costituisce una attività educativa permanente. Presupposto necessario per garantire la realizzazione delle suddette funzioni è non solo che l’ambiente sia confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal vivere fuori dell’ambito familiare, ma anche che la vita convittuale si svolga con un grado di assistenza tale da rassicurare sotto ogni punto di vista le famiglie che chiedono di usufruire di tale servizio. Si impongono quindi regole che garantiscano i diritti e i doveri dei giovani e delle loro famiglie, così come della stessa istituzione scolastica. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole per consentire una civile e sicura convivenza.

### **I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1: Nel Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto e quanti altri previsti dalle leggi.

Non sono ammessi studenti iscritti e frequentanti scuole private.

Il numero dei convittori è determinato dalla capienza dei locali in ordine, essenzialmente, alle esigenze igienico - sanitarie.

Le attrezzature ginnico - sportive, i mezzi audiovisivi, gli spazi ricreativi, ecc di cui deve dotarsi il

Convitto, dovranno essere proporzionati a tale numero.

Art. 2: Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Istituto e alla sua Giunta Esecutiva, il Dirigente Scolastico dell'Istituto sovrintende anche al Convitto.

Al funzionamento del Convitto è addetto il personale educativo e relativo personale A.T.A.

Art. 3: Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Coordinatore all'Educatore di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalle norme, ogniqualvolta venga meno il precedente incarico e, comunque, avvalendosi delle prerogative dirigenziali. Il Coordinatore, vista la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, collabora con il Capo di Istituto, fornendogli gli elementi necessari per eventuali interventi.

Art. 4: Il Convitto funziona dalle ore 13.00 del Lunedì fino alle ore 08.30 del sabato.

Alle ore 08.00 gli studenti si recano a scuola; nessuno può trattenersi in convitto se non ammalato. Nei giorni festivi e durante il periodo di vacanza, il Convitto rimane chiuso e i convittori dovranno rientrare in famiglia anche per non interrompere il legame con essa e con l'ambiente di origine. Nei giorni prefestivi infrasettimanali il servizio viene fornito fino alle 8,30

Il Convitto rimarrà chiuso ogniqualvolta le lezioni scolastiche siano sospese per uno, due o più giorni consecutivi.

Art. 5: Il Consiglio di Istituto determina i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei posti in Convitto nel caso di domande in esubero rispetto alla capienza, sulla base dei criteri seguenti:

- a) maggior distanza della residenza del richiedente alla sede dell'Istituto, anche in relazione alla esistenza e all'orario dei mezzi pubblici di trasporto;
- b) condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
- c) precedente permanenza al Convitto;
- d) profitto;
- e) minor età dell'alunno.

Art. 6: La riammissione al Convitto sarà negata agli studenti che nel precedente anno scolastico siano stati sanzionati con provvedimenti disciplinari di cui all'art. 47 del presente regolamento, lettere e ed f (per un periodo superiore a 45gg ) ed abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il personale educativo ed A.T.A. del Convitto, e che abbiano comunque violato gravemente le norme della civile convivenza. A tal fine il Collegio degli educatori comunicherà al Dirigente Scolastico la situazione disciplinare dei convittori e dei semiconvittori

Gli studenti con disabilità si iscrivono al Convitto previa valutazione del livello di autonomia posseduta in relazione all'oggettivo contesto organizzativo e strutturale.

Art. 7: Il Convitto dispone dei seguenti spazi, funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

- a) portineria; b) camere per i convittori; c) camera per gli istitutori con annessi servizi; d) refettorio; e) cucina; f) dispensa viveri; g) guardaroba con servizi di lavanderia, stireria e

rammendo; h) servizi igienici e docce; i) aule di studio in comune con quelle dell' Istituto; l) biblioteca in comune con quella dell' Istituto; m) sala di ricreazione; n) sala di televisione e d' incontro tra i convittori; o) ufficio degli Istitutori; p) infermeria; q) campo di calcio, e centro per le altre attività sportive.

La destinazione ai vari usi dei locali del Convitto è fatta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dall' Educatore Coordinatore.

Art. 8: Il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali e fatte salve le disposizioni legislative, l' ospitalità in Convitto del personale che svolga funzioni per il Ministero della Pubblica Istruzione, dietro pagamento della quota appositamente stabilita dal Consiglio di Istituto.

Art. 9: L' amministrazione del Convitto è regolata dalle norme vigenti in materia di contabilità.

## **II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 10: Per l' iscrizione al Convitto, i genitori ( o chi ne fa le veci ) degli alunni (anche di quelli maggiorenni )devono presentare un'esplicita richiesta firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Istituto reperibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: [www.defranceschipacinotti.edu.it](http://www.defranceschipacinotti.edu.it).

Contestualmente deve essere versata una quota d'iscrizione non rimborsabile di € 50.00 per i convittori ed € 10.00 per i semiconvittori.

Art. 11: Per l' iscrizione al Convitto, i genitori ( o chi ne fa le veci ) degli alunni (anche di quelli maggiorenni ) devono presentare un'esplicita richiesta firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Istituto reperibile sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: [www.defranceschipacinotti.edu.it](http://www.defranceschipacinotti.edu.it).

Contestualmente deve essere versata una quota d'iscrizione non rimborsabile di € 50.00 per i convittori ed € 10.00 per i semiconvittori.

I genitori ( o chi ne fa le veci ) successivamente alla richiesta devono perfezionare la domanda effettuando il pagamento della prima mensilità non rimborsabile entro il **05 luglio**. La domanda decade se non è perfezionata con il versamento della prima mensilità entro il termine suddetto.

I genitori ( o chi ne fa le veci ) si impegnano altresì al pagamento della retta secondo la modalità scelta nella domanda d'iscrizione e ad osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto.

I genitori ( o chi ne fa le veci ) sottoscrivono e consegnano alla segreteria didattica in Via Dalmazia la Dichiarazione di consenso informato sulla scelta del medico e sulla assistenza sanitaria

Art. 12: La retta da diritto all'assistenza del personale educativo, al vitto, (prima colazione, merenda, pranzo e cena), all'alloggio, al lavaggio parziale meccanizzato e alla stiratura della sola biancheria intima personale, domestica e per toeletta - purchè bianca e di cotone Sono a carico dell'alunno le spese personali, i libri, la cancelleria, i viaggi d'istruzione, le manifestazioni culturali e ricreative, le riparazioni del corredo, ecc. E' inoltre a carico degli alunni l'assicurazione R.C. e infortuni.

Art. 13: L'ammontare della retta del convitto e del semiconvitto viene stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto.

Tale retta, dedotto quanto già versato in acconto al 05 luglio, può essere corrisposta, a scelta dell'interessato, in un'unica soluzione all'inizio dell'anno scolastico, oppure in tre rate anticipate con scadenza 05 luglio, 15dicembre, 15 marzo, oppure con 9 rate mensili (8 per il semiconvitto) da pagarsi anticipatamente entro il 05 di ogni mese.

Non è prevista alcuna riduzione per eventuali assenze, né è possibile, in caso di abbandono, la restituzione delle quote già pagate, salvo il caso di provate ragioni di salute.

Art. 14: I convittori maturandi che, previa domanda scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, siano ammessi, sentito il Collegio degli Educatori, a usufruire, entro il termine del 30 giugno, del solo servizio di ospitalità, dovranno versare anticipatamente la quota parte di mensilità.

I servizi forniti in tale periodo saranno stabiliti annualmente dal Collegio degli Educatori tenuto conto dell'età dei maturandi e del personale di ruolo in servizio successivamente alla chiusura del Convitto. Del servizio di ospitalità potranno godere esclusivamente i convittori maturandi.

Art. 15: Il Consiglio di Istituto può accordare, sulla base dei fondi pubblici o privati disponibili, riduzioni di retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche documentate tramite ISEE e risultino meritevoli per il profitto e la condotta.

Art. 16: Tutti i versamenti devono essere effettuati sul c/c postale intestato all'Istituto specificando nella causale il motivo del versamento stesso. Qualora dopo 20 giorni dalla scadenza della rata della retta, la stessa non fosse stata saldata, l'alunno potrà essere sospeso dal Convitto fino al pagamento della suddetta rata. Decorso 30 giorni dalla scadenza di cui sopra, si procederà al recupero del credito

Art 17: Per ogni contestazione il foro competente è quello di Pistoia.

### **III - PERSONALE DEL CONVITTO**

#### **A) PERSONALE DEL CONVITTO**

Art. 18: La funzione del personale educativo, collocata dalle norme vigenti nell'area di funzione docente, è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo, l'assistenza in ogni momento alla vita del Convitto. Il personale educativo cura i rapporti con i genitori degli alunni e con i loro insegnanti curricolari, e partecipa ai Consigli di Classe secondo le norme vigenti, per esprimere pareri sulla azione educativa e didattica nei riguardi degli alunni convittori e semiconvittori.

Art. 19: Il sistema educativo realizzato dai singoli educatori deve necessariamente uniformarsi all'indirizzo programmatico unitario deliberato dal Collegio degli Educatori; in particolare non potrà essere concesso da un Educatore ciò che è stato negato da un altro. Il Collegio degli Educatori delibera inoltre il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo, piano che deve armonizzarsi con la programmazione educativo- didattica deliberata dal Collegio dei Docenti. A tal fine il Dirigente Scolastico, sulla base delle norme vigenti e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, convocherà la riunione congiunta dei due collegi.

Art. 20: L'orario di servizio degli Educatori, proposto annualmente dal Collegio degli Educatori sulla base dei criteri generali qui indicati, è deliberato dal Dirigente Scolastico. Deve essere tale da contemperare la necessaria assistenza educativa per tutto l'arco della " giornata convittuale " con una maggiore presenza durante le ore di studio del primo pomeriggio, in modo da rendere più efficace la funzione didattica. Gli Educatori il cui turno di servizio comprende l'ora dei pasti, hanno diritto a fruire gratuitamente, fatte salve le disposizioni di legge, del vitto identico a quello dei convittori. Agli Educatori, il cui turno di servizio cada nelle ore notturne, è assegnato, per tale periodo, un apposito locale fornito di servizi separati, attiguo alle camere che ospitano i convittori ad essi affidati.

#### B) PERSONALE A.T.A.

Art. 21: Le mansioni tipiche del personale non docente sono svolte " di diritto " dagli appartenenti alla propria area funzionale ( infermiere, cuoco, aiutanti cuoco, guardarobieri ), e " di fatto " dal personale ausiliario dell' Istituto a cui siano affidati compiti inerenti al funzionamento del Convitto. Il loro orario di servizio, sentito anche il parere dell' Istitutore Coordinatore, dovrà essere tale da rendere efficienti tutti i servizi forniti. I servizi di segreteria inerenti al Convitto, tra cui rientra anche il controllo del magazzino delle derrate alimentari, sono affidate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi al personale della scuola appartenente all' area amministrativa.

### IV –FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

#### A) CORREDO

Art. 22: All'inizio di ogni anno scolastico gli Istitutori provvederanno a destinare i convittori nelle varie camere, tenendo presente per quanto possibile la classe frequentata, l'età e i rapporti personali tra gli alunni. Ogni convittore avrà così a disposizione: letto, copriletto, materasso, cuscino, coperta, comodino, armadio, sedia e scrivania. Si dovrà avere massima cura per i suddetti oggetti, nonché per i locali e le suppellettili. Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni del patrimonio mobile o immobile comporterà un addebito individuale - o collettivo nel caso in cui non si possa risalire all' individuazione del responsabile o dei responsabili - e un provvedimento disciplinare se nell'atto si riscontri volontarietà.

Art. 23: Per la permanenza in Convitto ogni alunno deve presentarsi munito di:

- n. 2 paia di lenzuoli ad una piazza;
- n. 2 federe;
- n. 2 asciugamani;
- n. 1 accappatoio; ( si ritiene necessario precisare che tutta la biancheria corredo deve essere di cotone e di colore bianco o chiara e cifrata ) –

-n. 1 paio di ciabatte o pantofole; -

-n. 1 sacchetto per la biancheria sporca;

oltre, naturalmente, al necessario per la pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé. Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori. La Presidenza e gli educatori, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in possesso, ogni eventuale furto, declinano qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati, ecc.

Art. 24: il Dirigente Scolastico e gli educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, gli oggetti personali dei convittori. In caso di applicazione di eventuali “mezzi di chiusura” diversi da quelli forniti dal Convitto, dovrà essere depositata copia della relativa chiave.

Art. 25: Le camere, anche per ragioni di sicurezza, devono rimanere sempre aperte mentre vi sono i convittori. Nelle camere, e in genere ai locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo, compresi gli alunni “esterni” frequentanti l’ Istituto.

## B) MENSA E VITTO

Art. 26: Il vitto fornito deve essere di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità sufficiente. Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio dove tutti gli allievi dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto e osservando negli atti e nel conversare le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto.

Art. 27: Il menù mensile, può essere variato dal cuoco in relazione alle esigenze stagionali. Ogni altra variazione, derivata da necessità straordinarie sopraggiunte, deve essere approvata dal Dirigente Scolastico.

Il Pasto è uguale per tutti nell’ambito delle opzioni offerte. Verrà concesso un trattamento differenziato solo in caso di malattia, e secondo la prescrizione del medico.

Art. 28: Compatibilmente con la capacità ricettiva e le possibilità organizzative del servizio mensa, potranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico a consumare i pasti nel refettorio del Convitto, dietro pagamento della quota pasto fissata ogni anno dal Consiglio d’ Istituto, e purché ciò non comporti aumento delle dotazioni organiche del personale, i componenti delle commissioni d’esame di Stato. La vigilanza sui minori è affidata a tutto il personale della scuola e del convitto presente a mensa.

## C) IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

Art. 29: È garantita assistenza sanitaria da un medico del servizio sanitario nazionale e dal personale infermieristico.

In caso di malattia le specialità farmaceutiche e le visite degli specialisti sono a carico delle famiglie.

Nei casi di emergenza e gravi sarà allertato il servizio di emergenza ed avvisata la famiglia.

Per i convittori residenti fuori dell’ambito di operatività della ASL 3

(provincia di Pistoia), è fatto obbligo di provvedere, nel più breve tempo possibile dall’ingresso in convitto, alla scelta del medico del servizio nazionale.

In alternativa, le famiglie dichiareranno che intendono mantenere il proprio medico, impegnandosi, qualora le condizioni mediche lo richiedano, a ritirare il figlio/a per portarlo dal proprio medico oppure ad autorizzare il Convitto a portare il figlio/a da un medico di fiducia, con eventuali spese a carico della famiglia stessa.

In mancanza di tali adempimenti, non potendosi garantire il diritto all'assistenza sanitaria, il convittore dovrà abbandonare il convitto. La Direzione verrà informata dello stato di salute dei ragazzi dal personale educativo in servizio e ne informerà le famiglie.

Art. 30: E' fatto divieto a tutti i convittori di far uso di medicinali specifici e di conservare gli stessi nei propri armadietti, se non espressamente prescritti dai sanitari e senza averne informato il servizio infermieristico del convitto. Per quanto riguarda i medicinali di uso comune (antidolorifici, per mal di testa e simili) i convittori li assumeranno, informati gli educatori e le educatrici, sotto la responsabilità dei genitori che forniranno i propri figli dei prodotti che usano comunemente.

Art. 31: Il Convitto non deve favorire l'abitudine al fumo. Per ragioni igieniche e sulla base delle disposizioni legislative vigenti, è vietato fumare nel Convitto, nell'Istituto e in tutte le loro pertinenze. L' Istituto si riserva il diritto di rivalersi economicamente sui trasgressori la cui inosservanza fosse motivo di elevazione di multe amministrative da parte delle Autorità preposte al controllo sanitario, oppure di danni morali e materiali direttamente o indirettamente arrecati all' Istituto stesso.

#### D) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 32: Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si annette primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e sono coadiuvate dal personale educativo nell' opera di formazione/educazione degli ospiti.

Ogni Educatore , quando ne ravvisa la necessità, contatta, anche informalmente, i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari degli alunni, oppure chiede al Dirigente Scolastico o al Coordinatore che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie.

I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente Scolastico o gli Educatori Durante l' anno possono svolgersi incontri - assemblee tra il Collegio degli Educatori e i genitori degli alunni convittori e/o semiconvittori per esaminare problematiche comuni relative alle esperienze convittuali degli alunni. Ogni anno comunque sarà convocato un incontro con tutti i genitori dei convittori entro 45 giorni dall' inizio dell' anno scolastico.

Art. 33: Non è consentito l'uso del telefono cellulare nei momenti di studio, durante la consumazione dei pasti e oltre le ore 22,30

Si raccomanda un uso ragionevole negli altri momenti consentiti. E' vietato fare riprese audio e video salvo autorizzazione.

Ai fini di consentire la ricezione delle telefonate in arrivo, le famiglie sono pregate di fare Telefonate brevi e di rispettare l'orario. Solo per gravi motivi è consentito telefonare in qualsiasi momento.

## V - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI

### A) NORME GENERALI

Art. 34: I convittori verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della socialità. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 35: I principi della buona educazione, della disciplina e della solidarietà devono informare tutte le attività dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a: a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo; b) attendere coscienziosamente ai propri doveri convittuali e scolastici e osservare le norme e gli orari stabiliti; c) collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento della vita convittuale; d) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale dell' Istituto; e) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato; f) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell' Istituto e di tutto il corredo avuto in dotazione; g) sentirsi responsabile non solo di se stesso, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni; h) mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo. i) Per quanto riguarda la mensa ed il vitto, eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore che le valuterà ed eventualmente riferirà agli addetti della cucina. Ai convittori e semiconvittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell'educatore. E' fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee,-

Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato.

Art. 36: I convittori devono ricordare che: a) il letto deve essere rifatto ogni mattina, prima di colazione; b) le camere devono essere tenute in ordine: qualsiasi oggetto lasciato fuori posto potrà essere requisito. I servizi igienici dopo l'uso vanno lasciati in ordine; c) non è consentito portare o consumare alcolici d) l'uso di strumenti musicali e di mezzi audiovisivi deve terminare all'inizio del riposo notturno, e comunque tali strumenti andranno usati in modo che non arrechino molestia ad altri.

Inoltre si ricorda che è vietato :

- a) qualsiasi gioco di denaro;
- b) l'uso di apparecchiature fornite di resistenze elettriche o a gas( stufe, forni, frigoriferi etc.) con l'esclusione di asciugacapelli provvisti di contrassegno che ne certifichi l'uso in sicurezza.
- c) detenere materiale cartaceo o film di carattere pornografico.
- d)-riunirsi a gruppi nelle camere, assumere, detenere e divulgare l'uso di sostanze stupefacenti di qualsiasi natura, composizione o provenienza.
- e)-fumare in tutti i locali del convitto.
- f) detenere coltelli od altri oggetti atti ad offendere.
- g) introdurre persone estranee in convitto.
- h) l'accesso ai locali agli alunni non convittori frequentanti l'istituto tranne precisa autorizzazione da parte del personale educativo o della Presidenza.
- i) entrare nelle stanze personali degli altri convittori previa autorizzazione di quest'ultimi e del personale educativo)
- l) la presenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche, se non per motivi di salute .  
I convittori che hanno necessità di accedere al convitto durante l'orario scolastico devono far riferimento alla Presidenza o al personale educativo se presente, che ne valuterà l'opportunità.
- m) tenere il volume dello stereo troppo alto



- n)-alzare la voce nella conversazione
- o) chiudersi a chiave nella propria camera.

Art. 37: Chi procura danni volontariamente, per negligenza o imprudenza a persone o cose, dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno.

Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l'amministrazione del convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro 15 giorni dalla constatazione del danno, mediante versamento con bollettino di c/c postale; in caso di inottemperanza il convittore sarà costretto ad entrare in famiglia con effetto immediato.

Art. 38: Al termine delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane, gli alunni devono rientrare subito in Convitto, presentandosi all' Istitutore di turno. L' accesso e l'uscita dal Convitto deve essere registrato all'inizio di ogni settimana - od ogni qualvolta si verifica - nel rapporto giornaliero alla Presidenza, sul quale il personale educativo segnala quotidianamente l'andamento della vita convittuale

Art. 39: I convittori non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione, neppure momentaneamente. L' autorizzazione può essere concessa solo dal personale educativo o dal Dirigente scolastico. L' Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà anche un immediato provvedimento disciplinare.

## B) STUDIO E TEMPO LIBERO

Art. 40: La vita convittuale si svolge secondo un orario che proporzioni lo studio, la ricreazione e il riposo. In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all' orario scolastico, viene fissato come segue:

- ore 07,15 Sveglia e igiene personale;
- ore 07.15-07.50 Prima colazione;
- ore 08.00-13.00/14.00 Lezioni scolastiche;
- ore 13.00-14.00/14.30 Pranzo
- ore 14,00-14.30/14,55 Attività ricreative;
- ore 15,00/16,55 Studio;
- ore 17,00/19.15 Tempo libero ( Uscita pomeridiana e studio assistito/individuale);
- ore 19,30 Cena;
- ore 20,00/22,00 Attività ricreative e studio assistito /individuale;
- ore 22,00/22,30 Igiene personale;(doccia non oltre le ore 22,00)
- ore 22.45 Riposo notturno.

## ORARIO DEL SABATO

- ore 7.15 sveglia ed igiene personale
- ore 7.15-7.50 Prima colazione

- ore 8.00-13.00/14.00 Lezioni scolastiche

E' facoltà dell'Educatore in servizio posticipare il riposo notturno in relazione alla programmazione televisiva.

Art. 41: Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del Convitto. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti, e deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e al profitto degli alunni. Durante lo studio gli alunni saranno divisi in gruppi, secondo la distribuzione degli alunni nelle varie classi e il loro orario definitivo di lezione, tenendo altresì presente la classe frequentata, l'età ed il tipo di servizio - Convitto o semiconvitto - prescelto. Ogni gruppo sarà affidato alla guida e consulenza degli educatori, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio degli Educatori. Lo studio deve sempre svolgersi con la diligenza e la concentrazione necessaria, quindi in silenzio ed evitando di disturbarsi a vicenda. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi od uscire, salvo esplicita autorizzazione dell' Educatore di riferimento. Gli alunni meritevoli potranno usufruire di tempo libero anche durante le ore di studio, previa autorizzazione degli Educatori.

Art. 42: Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero e ricreazione che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento, usufruendo in particolare della sala di ricreazione e della sala TV e degli impianti sportivi disponibili all'interno dell'istituto. Anche in tali periodi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.

Art. 43: Durante il tempo libero i convittori potranno uscire dal Convitto facendone richiesta all' Educatore di turno, ma solo se in possesso dell' autorizzazione rilasciata dai genitori, con la firma autentica, con la quale la direzione è esonerata da ogni responsabilità relativa a tale uscita. I convittori che non abbiano la suddetta autorizzazione potranno uscire solo se accompagnati da un familiare delegato e potranno rientrare in famiglia solo se accompagnati dai genitori o da persona autorizzata dai genitori. Nel rapporto giornaliero alla presidenza è prevista una sezione in cui gli alunni richiedono il permesso di uscire, indicandone i motivi. Tale permesso può essere negato dagli Istitutori in difetto di buona condotta, diligenza e profitto negli studi. Il mancato rispetto degli orari previsti per la cosiddetta libera uscita comporta la sospensione della stessa. Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali, ecc. sempre che ciò sia compatibile con gli impegni di studio.

Art. 44: Il Collegio degli Educatori propone al Dirigente Scolastico, nell'ambito del piano delle attività, l'eventuale organizzazione, secondo le norme vigenti, di gite a scopo educativo riservate ai convittori e/o semiconvittori, o, se ne ricorrono le condizioni, l' eventuale aggregazione ad un viaggio d' istruzione organizzato dalla scuola. Eventuali scambi con altri convitti sul territorio nazionale non comporteranno a carico dei convittori alcuna spesa relativa all' alloggio e al vitto.

### C) PERMESSI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 45: Su esplicita e motivata richiesta dei genitori, i convittori possono rientrare in famiglia durante la settimana, purché ciò sia compatibile con gli impegni scolastici e gli alunni si impegnino, di norma, a rientrare il giorno seguente in tempo per la frequenza delle lezioni scolastiche. Tale permesso, subordinato comunque, come ogni altra richiesta alla discrezione del Dirigente Scolastico,

sentiti gli Educatori, può essere chiesto in via permanente per tutta la durata dell' anno scolastico. La Presidenza e gli educatori possono revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori e semiconvittori per motivi di ordine disciplinare.

Art. 46: Il convittore presente in Convitto non può fare assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo che dovrà essere esaminato ed esplicitamente autorizzato dagli Educatori. Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate sull' apposito libretto dall' Educatore che le ha autorizzate o dai genitori, secondo che il giovane abbia fatto l' assenza durante la permanenza in Convitto o in famiglia.

#### D) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 47: Agli alunni che non osservino le norme del presente regolamento o che vengano meno ai propri doveri o comunque offendano le regole della comune convivenza saranno inflitti, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) avvertimento verbale;
- b) avvertimento scritto sul rapporto giornaliero alla presidenza;
- c) sospensione della libera uscita e di ogni altra attività esterna;
- d) avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia;
- e) sospensione dal Convitto;
- f) espulsione dal Convitto.

Prima dell' irrogazione di tali provvedimenti l' alunno può presentare ogni giustificazione a suo discarico. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) d) sono irrogate direttamente dal personale Educativo, quella relativa alla lettera e) dal Dirigente Scolastico, su richiesta di uno o più Educatori. La sanzione di cui alla lettera f) è irrogata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico o degli Educatori.

Il Consiglio d'Istituto è integrato con parere consultivo dalla rappresentanza designata dal Collegio degli Educatori.

La procedura e l'Organo di Garanzia sono gli stessi dell'Istituto al quale il Convitto è annesso  
L' espulsione dal Convitto non comporta la restituzione della retta pagata.

Art. 48: Gli alunni che fossero stati sospesi dalla scuola, come quelli sospesi dal Convitto, dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo. Nel secondo caso non sono esonerati dalla frequenza delle lezioni scolastiche.

#### VI - SEMICONVITTO

Art. 49: In Convitto possono essere ammessi, previa presentazione della relativa domanda scritta firmata dai genitori, alunni frequentanti l' Istituto, in qualità di semiconvittori. Le domande di ammissione sono soggette alle stesse regole per ~~quelle~~ di l' ammissione al Convitto; gli alunni che necessitano di assistenza specialistica, o comunque diversa e/o ulteriore rispetto a quella fornita dal personale del Convitto agli altri semiconvittori, potranno essere ammessi solo se fruiranno di assistenza del personale specialistico per tutto il tempo della loro permanenza in Convitto. Le famiglie usufruiscono del servizio di semiconvitto: -pranzo , studio pomeridiano e merenda dal termine delle lezioni alle ore 16.55;

Art. 50: Il servizio di semiconvitto viene fornito, durante il periodo di apertura del Convitto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 1/10 di ogni anno fino al 31/5 di ogni anno.

Durante tale periodo i semiconvittori consumano il pranzo nel refettorio del Convitto, seguendo durante tutto il tempo della loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite nel presente regolamento, e rientrano in famiglia al termine del primo turno di studio pomeridiano.

Il Consiglio di Istituto ogni anno, fissa e delibera la retta per il vitto e l'assistenza fornita durante tale servizio.

Art. 51: I semiconvittori possono rientrare in famiglia non accompagnati dai genitori solo se in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 43. Essi possono rientrare in famiglia in anticipo rispetto all'orario previsto dall'articolo precedente solo se accompagnati da un familiare o se autorizzati dal Preside o dagli Istitutori, previa presentazione di una richiesta scritta dei genitori. Solo in casi straordinari tale richiesta potrà essere anche telefonica. L'uscita anticipata può essere richiesta anche in modo permanente per tutta la durata dell'anno scolastico.

## **VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 52: Durante la permanenza in Convitto gli alunni potranno partecipare, al di fuori dell'orario delle lezioni e sotto la responsabilità degli insegnanti interessati, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche della scuola, sempre che ne siano stati preventivamente informati gli Educatori.

Art. 53: In caso di sciopero del personale il Capo di Istituto, valuta la possibile entità della riduzione dei servizi, è tenuto a comunicare tempestivamente alle famiglie le prevedibili modalità di funzionamento delle istituzioni educative. In ogni caso, in base alle norme vigenti, sono prestazioni indispensabili da assicurare, pur se in forma minima, in caso di sciopero, i servizi di cucina e mensa e la vigilanza, anche notturna sugli allievi.

Art. 54: L'entrata in Convitto dell'allievo implica conoscenza ed accettazione del presente regolamento, le cui norme sono implicitamente abrogate da eventuali innovazioni legislative contrastanti. Per quanto non contemplato in questo regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 55: Il Consiglio di Istituto approva il presente regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La stessa maggioranza è richiesta per eventuali aggiunte e modifiche future, sentito il parere dell'Istitutore eletto in tale organo.

Art. 56: Il presente regolamento è parte integrante della carta dei servizi dell'Istituto.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 28/02/2019, con delibera n. 17.7, entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e sostituisce integralmente il precedente regolamento.